

## **Allegato “C”**

### **REGOLAMENTO COLLEGIO DEI REVISORI**

#### **Art. 1**

##### **Organo di revisione economico-finanziaria**

1. La revisione economico-finanziaria della gestione è affidata in attuazione dell'art. 57 della legge 8/6/1990, a 142, del capo VIII del D Lgs n.77/95 e dello Statuto del Comune, al Collegio dei revisori.
2. L'organo di revisione è eletto dal Consiglio ed è composto di tre membri, scelti tra gli iscritti al registro e agli albi di cui al comma 2, art.100 del D Lgs n. 77/95;
3. Si applicano le norme di incompatibilità ed ineleggibilità disposte dallo Statuto e dall'art.102 del D.Lgs n.77/95 e s.m., nonché le limitazioni numeriche di cui all'art. 104 del decreto medesimo.
4. I membri dell'organo di revisione durano in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità.
5. I revisori eletti devono far pervenire, entro 8 giorni dalla notifica della delibera, l'accettazione della carica, a pena di decadenza. L'accettazione della carica deve essere formulata con apposita dichiarazione ed allegata attestazione resa nelle forme di cui alla legge 4/1/68, n.15, di non sussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità e del rispetto del limite agli incarichi.
6. I revisori, una volta accettata la nomina, sono legati all'ente da un rapporto di servizio.
7. Salvo il caso di decadenza automatica di cui al comma I, art 6, della legge 444/94, il Collegio, per il principio della continuità amministrativa deve assolvere le sue funzioni fino all'accettazione della carica di tutti i membri del nuovo organo di revisione.
8. I membri dell'organo di revisione sono rieleggibili una sola volta. In caso di sostituzione di uno o più componenti del Collegio, i nuovi nominati scadono con quelli in carica.
9. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della

relazione alla proposta di deliberazione consigliare del rendiconto entro 20 giorni dalla trasmissione della proposta approvata dall'organo esecutivo.

10. Il revisore cessa dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie;
- c) impossibilità a svolgere l'incarico derivante da qualsiasi causa e per assenza non motivata a tre riunioni consecutive del Collegio, convocate con avviso scritto.
- d) per cancellazione o sospensione dall'albo o registro professionale.

Entro il termine di scadenza del mandato il Consiglio provvede alla elezione del nuovo organo, decorso tale termine l'organo è prorogato per non più di 45 giorni. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla sua ricostituzione, il Collegio decade automaticamente e gli atti adottati sono nulli.

11. Nel caso di dimissioni volontarie, il dimissionario resta in carica fino all'accettazione dell'incarico da parte del sostituto . L'accettazione delle dimissioni e la nomina del sostituto devono essere iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.

12. Nell'ipotesi di cui alle lettere c) e d) il Collegio riferisce al Consiglio al quale spetta dichiarare, previa contestazione all'interessato da effettuarsi dal Presidente del Consiglio, la decadenza e provvedere contestualmente alla sostituzione.

13. Il Collegio dei revisori ha sede presso gli uffici del Comune, in locali idonei alle proprie riunioni ed alla conservazione dei documenti. È inoltre dotato dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

14. Il Collegio dei revisori deve essere coadiuvato da un Segretario referente che raccoglie le scritture e la documentazione e cura i rapporti del Collegio con la struttura comunale, secondo le disposizioni di funzionamento stabilite dal Presidente del Collegio.

15. L'organo di revisione può avvalersi, per l'espletamento delle funzioni ed a proprie spese, di uno o più collaboratori aventi i requisiti di cui al comma 2, dell'art.100 del D Lgs n 77/95, da incaricarsi con apposita determinazione del Collegio, da comunicarsi entro tre giorni al Sindaco ed al Presidente del Consiglio. Per i collaboratori valgono le norme di incompatibilità ed ineleggibilità stabilite per i revisori.

16. I revisori dei conti nell'esercizio delle loro funzioni:

- a) possono accedere agli atti e documenti del Comune e delle sue Istituzioni tramite richiesta anche verbale al Segretario, ai dirigenti od ai funzionari responsabili dei servizi. Tali atti e documenti sono messi a disposizione dei revisori nei termini richiesti o comunque con la massima tempestività.
- b) ricevono la comunicazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio,
- c) ricevono la comunicazione da parte dell'organo regionale di controllo delle decisioni di annullamento delle delibere,
- d) possono chiedere agli amministratori, dirigenti e funzionari notizie sull'andamento della gestione e su determinati affari.

17. Il Collegio dei revisori, entro 50 giorni dalla scadenza del mandato, provvederà a consegnare al Presidente del Consiglio Comunale apposita relazione contenente in particolare, considerazioni sull'andamento gestionale dell'ultimo esercizio.

## **Art. 2**

### **Funzionamento del Collegio**

1. Il Collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso siano presenti solo due componenti.
2. Il Collegio si riunisce presso la sede comunale. Può riunirsi anche in luogo diverso se deciso all'unanimità dai suoi componenti.
3. Il Collegio opera di norma collegialmente; è consentito tuttavia delegare i poteri ad uno o più membri. Il delegato riferisce alla prima riunione del Collegio.
4. Il singolo revisore può inoltre compiere verifiche, ispezioni e controlli riferendone al Collegio nella prima riunione.
5. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente. Non è ammessa l'astensione, salvo il verificarsi di conflitto di interessi. Il revisore dissenziente può far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

6. Il Collegio redige verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.
7. I verbali delle sedute del Collegio devono essere sottoscritti dai revisori presenti e dal Segretario, se nominato, numerati progressivamente e conservati a cura del Presidente o del Segretario. Copia del verbale deve essere trasmessa al Sindaco ed al Presidente del Consiglio ed ad insindacabile giudizio del Collegio anche ai componenti dell'organo esecutivo e del Consiglio.
8. Le comunicazioni obbligatorie all'organo di revisione disposte dal comma 2, *art.105*, del D Lgs. 77/95, nei casi di urgenza possono essere effettuate via fax, facendo spedire l'originale.
9. I revisori devono svolgere le loro funzioni usando la diligenza del buon padre di famiglia ex *art.1710 C.C.*, in difetto, sono responsabili dell'operato qualora l'Ente subisca pregiudizio.
10. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e sono tenuti all'osservanza del segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

### **Art. 3**

#### **Funzioni del Presidente**

1. Il Presidente convoca il Collegio, anche in via breve, a cura del Segretario. Formula il programma di lavoro di ciascuna seduta e presiede il Collegio.
2. Nel caso di inerzia ingiustificata del Presidente, la convocazione del Collegio può essere richiesta dagli altri componenti. Il Sindaco, in caso di estrema urgenza, può richiedere al Presidente la convocazione del Collegio.
3. Il Presidente può assistere alle sedute del Consiglio, dell'organo esecutivo o di altri organi collegiali in rappresentanza dell'intero Collegio. Nel caso di impedimento può delegare tale funzione ad uno dei membri.
4. Il Presidente firma gli atti fiscali del Comune le certificazioni ed attestazioni, quando richiesto da disposizioni di legge.

## Art. 4

### Funzioni del Collegio

1. L'organo di revisione, nell'ambito dei principi della legge 142/90, e dello Statuto, collabora con il Consiglio comunale in materie che siano oggettivamente attinenti all'esercizio delle funzioni di controllo ed indirizzo del Consiglio stesso.

2. La collaborazione viene formulata con pareri, rilievi, osservazioni e proposte, sugli aspetti economici patrimoniali e finanziari dell'area di competenza consiliare, tese a conseguire attraverso la responsabilizzazione dei risultati una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, nonché ad ottenere diminuzione di costi e miglioramento dei tempi e dei modi della azione amministrativa.

3. Il Collegio dei revisori vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione diretta ed indiretta dell'ente relativamente alla acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali, alla completezza della documentazione ed alla tenuta della contabilità. L'organo di revisione vigila inoltre sul funzionamento del sistema di controlli interni, sull'organizzazione, e sui tempi dei procedimenti. Il Collegio dei revisori può effettuare l'attività di controllo e verifica mediante la tecnica del campione e programmare i controlli nel periodo del mandato. La scelta dell'estensione del campione dovrà essere fatta sulla base della valutazione dei rischi di errori che possono essere generati dalla accertata assenza di valide tecniche di controllo interno.

4. Il Collegio provvede, con cadenza trimestrale, alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili.

Partecipa inoltre alle verifiche straordinarie di cassa di cui all'art. 65 del D. Lgs. 77/95.

5. L'organo di revisione, ai sensi dell'art.105 del D.Lgs.vo n.77/95 così come integrato dall'art.17 del D.Lgs.vo n.342/97, formula pareri sulla proposta di bilancio di previsione e documenti allegati, sulle variazioni al bilancio, nonché sugli atti e documenti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento, nei termini previsti dall'articolo successivo.

Il Collegio deve esprimere parere su:

- proposta di verifica degli equilibri di bilancio;
- piani economico-finanziari di cui all'art.43 del D. L.gs. n.77/95;

- conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori;
- conti consolidati patrimoniali;
- e, periodicamente, su organizzazione e funzionamento del controllo di gestione.

6. Il Collegio dei revisori redige apposita relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine di 15 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo.

7. La relazione è atto obbligatorio del procedimento che si conclude con il provvedimento consiliare approvativo del rendiconto. Nella relazione i revisori attestano, in funzione certificatoria, la conformità dei dati del rendiconto con quelli delle scritture contabili dell'ente, del tesoriere e degli altri agenti contabili.

8. Nella relazione il Collegio deve esprimere complessivi pareri sulle gestioni affidate alle circoscrizioni, a terzi, sui rapporti con le aziende speciali, società controllate e partecipate, nonché valutazione complessiva degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali delle gestioni, formulando considerazioni, rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficienza, efficacia ed economicità.

9. L'organo di revisione ha l'obbligo di riferire immediatamente al Consiglio le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente nonché di contestuale denuncia - qualora queste siano suscettive di configurare l'ipotesi di responsabilità degli operatori - agli organi titolari delle relative azioni giurisdizionali.

10. Prima della formalizzazione definitiva del rilievo il Collegio deve acquisire chiarimenti dal o dai responsabili a cui la grave irregolarità appare addebitabile.

11. Il referto deve essere trasmesso al Sindaco ed Presidente del Consiglio. Il Consiglio deve essere convocato entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione per la valutazione della denuncia e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

## **Art. 5**

### **Termini e modalità per l'espressione dei pareri**

1. L'organo di revisione deve esprimere il parere sulla proposta di bilancio annuale, pluriennale e relazione previsionale e programmatica predisposti dall'organo esecutivo entro 15 giorni dal ricevimento. Nel caso di accoglimento di emendamenti consiliari allo schema di bilancio, il Collegio deve formulare ulteriore parere entro cinque giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione.
2. Gli altri pareri, di cui ai commi da 1) a 4) del precedente articolo, devono essere formulati entro sette giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione o della richiesta. Le proposte di deliberazione devono essere munite delle attestazioni e dei pareri previsti dalla legge 142/90.
3. La richiesta di acquisizione del parere può essere effettuata dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio, dal Segretario Generale e dai dirigenti o funzionari interessati e trasmessa dal Segretario del Collegio ai revisori, anche via fax, facendo seguire l'originale.
4. L'Organo Esecutivo può richiedere pareri preventivi al Collegio dei revisori in ordine agli aspetti finanziari, economici e patrimoniali delle materie di competenza. La richiesta è formulata dal Sindaco al Presidente del Collegio, Il Collegio esprime le proprie valutazioni entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

## **Art. 6**

### **Partecipazione alle assemblee e riunione degli organi collegiali**

1. Il Collegio dei revisori può partecipare alle assemblee dell'Organo Consiliare e, se espressamente, richiesto alle riunioni dell'organo esecutivo e delle commissioni consiliari.
2. Il Collegio o suo rappresentante, in dette assemblee e riunioni, può chiarire ed approfondire il contenuto delle determinazioni, decisioni e valutazioni adottate.
3. Eventuali pareri, proposte e suggerimenti, forniti dal presidente del Collegio o suo rappresentante, nelle riunioni od assemblee di organi collegiali, devono essere previamente condivisi dalla maggioranza del Collegio.

## Art. 7

### Trattamento economico

1. Con la deliberazione di elezione il Consiglio comunale determina i compensi ed i rimborsi spese spettanti a ciascun componente entro i limiti di legge.
  
2. Ai revisori aventi la propria residenza al di fuori dal capoluogo del comune spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni. Agli stessi, inoltre, ove ciò renda necessario in ragione degli incarichi svolti, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e per l'alloggio, nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo. Le modalità di determinazione delle spese di viaggio sono stabilite con delibera di elezione.
  
3. Se nel corso del mandato vengono assegnate al Collegio ulteriori funzioni o gestiti servizi a mezzo di nuove istituzioni, il compenso di cui al comma 1, potrà essere aumentato fino ai limiti massimi di cui al 2, e 3, comma dell'art.107 del D. L.gs. 77/95.
  
4. Nel caso di cessazione per qualsiasi causa dall'incarico il compenso verrà corrisposto in relazione al rateo maturato fino alla data di effetto della cessazione.

**INDICE Allegato “C”**  
**REGOLAMENTO COLLEGIO DEI REVISORI**

Art. 1	Organo di revisione economico-finanziaria	1
Art. 2	Funzionamento del Collegio	3
Art. 3	Funzioni del Presidente	4
Art. 4	Funzioni del Collegio	5
Art. 5	Termini e modalità per l’espressione dei pareri	7
Art. 6	Partecipazione alle assemblee e riunione degli organi collegiali	7
Art. 7	Trattamento economico	8